LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — 2º TORNATA DEL 15 GIUGNO 1907

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Le ragioni di preferenza per i laureati erano assicurate anche da disposizioni precedenti. Si tratta soltanto di 10 funzionari, in fondo; è sempre il caso di interessi-particolari. Data una formula d'accordo, cui accede anche l'onorevole Gallina, v'accedo io pure.

PRESIDENTE. Dunque onorevole Riccio lei mantiene?

RICCIO. Con molto dolore ritiro l'emendamento.

CIMORELLI. Che almeno rimanga come protesta.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione è la seguente: «I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti della laurea in giurisprudenza e siano dallo scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe».

Metto a partito l'articolo 24 con questa modificazione.

(É approvato).

Art. 25.

Quei funzionari, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 19, non abbiano però alla attuazione della presente legge cinque anni di servizio nel grado e nella classe cui appartengono, avranno diritto a liquidare la pensione come se avessero goduto l'attuale stipendio per un quinquennio.

BERENINI, relatore. Domando di parare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERENINI, relatore. Questo articolo dovrebbe avere una aggiunta, che risponde ad una disposizione analoga, che abbiamo testè votata nella legge per i magistrati; che la disposizione benefica debba essere applicata a tutti i funzionari, che saranno collocati a riposo per ragioni di età dal primo gennaio 1907 al 30 giugno 1909. Appunto come per i magistrati, altrettanto è a farsi per i cancellieri.

La Commissione è indifferente, e si può adottare anche la stessa formula adottata per i magistrati.

Soltanto importa che la disposizione resti in vigore un anno e mezzo, come è disposto per l'attuazione della legge nella parte che riguarda gli stipendi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'articolo 25 non era stato con cordato col Governo; e appunto perciò l'onorevolé relatore richiama una disposizione della legge sui magistrati per stabilire anche in questo articolo un tratto successivo di un anno e mezzo.

Ma il richiamo alla legge sui magistrati mi induce a pregar l' norevole relatore di non insistere nella proposta, perchè l'articolo 25 costituisce una deroga al principio generale della legge sulle pensioni, deroga che non fu fatta per i magistrati. I magistrati, che andranno a riposo in virtù della legge testè votata, avranno una pensione di favore, anche quando non abbiano raggiunto gli anni di servizio; ma non è detto che il computo della pensione si faccia ritenendo non la media del quinquennio, ma lo stipendio dell'ultimo anno.

Questa disposizione rappresenta una eccezione al diritto comune. Or in materia di pensione è meglio astenersi sempre da queste deroghe, onde nel caso attuale prego la Commissione di non insistere, perchè altrimenti io dovrei pregare la Camera di non approvarne la proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini ha facoltà di parlare.

BERENINI, relatore. La ragione, che ci ha mossi alla proposta era questa: la carriera dei cancellieri non aveva limite d'età, ed è la nuova legge, che loro prefigge questo limite, balzando, d'un tratto, i più vecchi in una condizione disagiata e imprevista.

Per fruire della pensione adeguata all'ultimo stipendio, conviene che il funzionario abbia goduto tale stipendio da cinque anni. E, invece, i settantenni al 1° gennaio 1908 possono essere entrati appena allora o da assai minor tempo di quello suindicato nel grado superiore. Perchè troncare ad essi, insieme con la carriera, anche le maggiori speranze?

E noi, con senso equitativo, abbiamo creduto di adottare il criterio di ritenere come esaurito il quinquennio appena cominciato. Per i magistrati si è detto che si considerano già maturi alla pensione, anche quando non lo siano.

Ebbene, non sono identiche le disposizioni, ma entrambe sono determinate dallo stesso sentimento di equità. È per ciò che preghiamo l'onorevole ministro di volere accogliere il nostro emendamento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. ministro dell'interno. Qui si verrebbe a stabilire un principio che altererebbe tutto il sistema delle pensioni civili, perchè si stabilirebbe che chi abbia anche un solo mese di grado, possa liquidare la sua pensione, come se fosse in quel grado da cinque anni.

Sarebbe questa una elargizione, che il